



Codice delle società per azioni (inserto)

L'ANALISI DI BILANCIO

Editoriale

L'analisi di bilancio e le condizioni preliminari per poter operare le indagini

La classificazione delle voci di bilancio per l'analisi finanziaria

L'analisi per quozienti e le interrelazioni tra stato patrimoniale e conto economico

La comparazione dei bilanci aziendali nel tempo

La redditività del capitale investito

L'uso del bilancio come strumento di gestione

Il processo inflazionistico e i limiti alla significatività delle analisi



10

Anno III - Ottobre 1981
Sped. abb. post. gr. 3/70
Pagine 665/740

L'ANALISI DI BILANCIO E LE CONDIZIONI PRELIMINARI PER POTER OPERARE LE INDAGINI

SOMMARIO

- 1 - Generalità
- 2 - L'impostazione dell'analisi di bilancio
- 3 - La revisione di bilancio
- 4 - L'analisi di bilancio

1 - Generalità

Due eventi che potremmo definire essenzialmente normativi se pur proiettati per la loro concreta applicazione in un futuro prossimo ma non ancora ben definito, ci hanno indotto ad affrontare, sia pure in forma essenzialmente pratica e divulgativa, il problema delle analisi di bilancio.

Gli eventi cui intendiamo riferirci sono stati, in ordine di tempo:

- a) il « varo » del D.P.R. n. 136 del 31-3-1975 emesso sulla base della legge n. 216 del 6 giugno 1974;
- b) la pubblicazione della IV Direttiva Cee con la legge comunitaria n. 222 del 14 agosto 1978 in materia di struttura di bilanci.

Il D.P.R. n. 136 appare oggi in una sorta di « sospensione » applicativa causata essenzialmente dal ritardo nella approvazione dei regolamenti della Consob e peraltro riguarderebbe solo le società quotate in Borsa. Ma altri provvedimenti hanno esteso l'obbligo della certificazione dei bilanci ad altri settori ampliando di fatto la rosa degli enti pubblici e privati da sottoporre a questa procedura di verifica per un giudizio di attendibilità del bilancio (legge Orsola sulle facilitazioni alle esportazioni, la legge sulla riconversione industriale, la legge di scioglimento dell'Egam ed altre) (1).

Il secondo provvedimento che con qualche slittamento « legittimamente ottenibile » nel quadro delle norme della Cee diverrà legge dello Stato italiano con riferimento ai bilanci delle società di capitali, renderà obbligatoria la revisione di bilancio per le società di capitali che si trovino in almeno due delle seguenti condizioni:

- a) totale dello Stato Patrimoniale superiore a un milione di Uce (circa un miliardo di lire al momento attuale);
- b) importo netto del volume di affari annuo: due milioni di Uce (circa due miliardi di lire al momento attuale);
- c) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: oltre cinquanta (comb. art. 51, secondo comma, primo capoverso e art. 11 della Direttiva Cee);

(1) Cfr. in dettaglio « La revisione come fatto sociale » Convegno Assori - Milano 28-4-1978.

rendendosi tuttavia applicabili le circostanze dell'art. 12 della Direttiva con particolare riferimento al primo e secondo comma che qui riportiamo:

« Se una società alla data di chiusura del bilancio non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'art. 11 (sopra riportati) tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe... soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi.

Gli importi di Uce di cui all'art. 11 possono essere aumentati entro il limite massimo del 10% per la conversione in moneta nazionale (la conversione sarà quella della data di adozione da parte del Paese membro della Direttiva, e suscettibile poi di modificazione in funzione dell'andamento di corso dell'Uce, che dovrebbe comunque risentire a nostro avviso dell'introduzione dello Sme) ».

La certificazione ad un livello inferiore di quello previsto dall'art. 11 della Direttiva Cee sarà suscettibile di divenire obbligatoria su iniziativa del nostro Paese, in quanto il secondo comma dell'art. 51 della Direttiva Comunitaria considera il livello indicato dall'art. 11 come un'agevolazione rinunciabile.

Ancora la IV Direttiva ha proposto dei contenuti minimi obbligatori a schema determinato se pur alternativi di Stato Patrimoniale e di Conto Profitti e Perdite (artt. 9 e 10 per lo Stato Patrimoniale, artt. 23, 24, 25 e 26 per il Conto Economico) consentendo schemi sintetizzati di Stato Patrimoniale per le società che si trovano nelle condizioni dell'art. 11 e schemi semplificati di conto economico per le società che si trovino in due delle seguenti tre condizioni:

- a) totale dello Stato Patrimoniale: 4 milioni di Uce (circa quattro miliardi di lire);
- b) importo netto del volume di affari: 8 milioni di Uce (circa otto miliardi di lire);
- c) numero dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250;

considerando queste condizioni come il limite massimo di struttura cui rendere applicabili le agevolazioni degli schemi semplificati.

Gli schemi minimi a struttura obbligata e l'obbligo della revisione erano e sono, quindi, due circostanze che riteniamo essenziali per poter dare significatività alla analisi di bilancio e in particolare all'analisi di bilancio « esterna », in quanto quella cosiddetta interna e cioè effettuata dagli stessi funzionari dell'azienda da analizzare era ed è stata sempre possibile, perchè i dati a disposizione dell'analista esistevano, erano suscettibili di controllo e ne era possibile la classificazione in schemi adatti per effettuare un'analisi di bilancio.

Questa nostra affermazione trova tuttavia delle limitazioni:

- a) nelle aziende prive di servizi o di sistemi di controllo interno;
- b) nelle aziende in evasione fiscale con centralizzazione delle gestioni irregolari nelle mani di pochi soggetti che non contabilizzano opportunamente, sia pure in sistemi separati, le cessioni, le acquisizioni e le prestazioni sottratte al sistema impositivo o che non rilevano affatto tali fenomeni gestendoli per contanti a mani del titolare o amministratore dell'impresa o di pochi suoi « fidi ».

Ancora limitazioni trova la nostra affermazione:

- a) nei deprecabili e purtroppo non rari casi di « acquisto » di fatture per beni e servizi inesistenti, nei casi di cessioni di beni o prestazioni di servizi fittizi;

b) nel caso di alterazioni dei « valori normali », quando all'analista non vengano forniti tutti gli elementi correttivi (2).

Non possiamo ancora negare che le norme emanate a seguito della IV Direttiva riguardino soltanto le società di capitali e, pertanto, tutto l'ampio campo delle imprese individuali e delle società di persone ne rimane avulso, coinvolgendo, quindi, in quella che noi definiamo una carenza strutturale e sociale, un numero di soggetti rilevante.

2 - L'impostazione dell'analisi di bilancio

Si suole dire che in genere colui che analizza un bilancio spesso non sa come il bilancio viene a formazione ovvero non lo sa costruire ed ancora che chi svolge la funzione contabile non sempre è in grado di predisporre un bilancio. Ciò può sembrare un'affermazione confutabile, ma in realtà è più vicina alla realtà di quanto non si creda, anche perchè spesso l'una funzione viene sottratta al responsabile dell'altra, e chi svolge un'attività di rilevazione spesso ha incapacità di sintesi e chi ha capacità di sintesi spesso ha incapacità di analisi, essendo ognuna di queste attitudini basata sia su aspetti caratteriali degli addetti ai lavori, sia su esperienze specialistiche di tipo personale e non connesse ad una struttura organizzativa.

Affrontare pertanto l'analisi di un bilancio significa preliminarmente, da parte dell'analista, avere sicurezza della corretta applicazione dei principi contabili, intesi questi sia come principi contabili generali o postulati sia come principi contabili applicati.

Il lettore si renderà conto che quando parliamo di principi contabili, che per il solo fatto di essere emanati da organi tecnici (come possiamo definire le Commissioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che lavorano e producono a tale scopo i documenti a cui intendiamo riferirci) possiamo denominare di « generale applicazione », intendiamo che siano applicabili non solo alle società di capitali, ma a tutte le imprese di qualsiasi forma e dimensione e quindi anche alle imprese individuali, alle imprese artigiane e a tutte le imprese a conduzione sociale, se pur familiare, in quanto contabilità e bilancio costituiscono strumenti informativi che devono essere a disposizione del soggetto economico prescindendo da agevolazioni di legge (art. 2083 codice civile) o fiscali (queste spesso in conflitto con le norme civili e agevolative per modo di dire, in quanto in sede fallimentare creano spesso il presupposto di reati incontestabili).

Non riteniamo inutile, riferendoci al documento n. 1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, rammentare quelli che in tale documento e/a livello internazionale sono stati definiti come postulati del bilancio di esercizio dell'impresa in funzionamento:

(2) Il fenomeno dell'evasione fiscale porta ad affermare che l'analisi sui bilanci « ufficiali » si trova ad avere delle limitazioni di significatività, limitazioni di significatività che trovano un temperamento in presenza di andamenti finanziariamente negativi, come risulta dimostrato nell'utilizzo dei quozienti di bilancio ai fini delle previsioni delle insolvenze (cfr. *Alberici* in « Analisi dei bilanci e previsione delle insolvenze », Isedi 1975). Ciò a nostro avviso è dovuto anche al fatto che l'imprenditore che si trova ad affrontare le problematiche di una situazione economica e finanziaria deficitaria, tende a far « rientrare » nella gestione « ufficiale » i mezzi finanziari ottenuti dalla gestione sottratta all'imposizione fiscale e pertanto possiamo con *l'Alberici* confermare la validità almeno sintomatologica di certi tipi di analisi al fine della previsione degli stati di insolvenza anche con notevole anticipo rispetto al verificarsi degli stessi (almeno cinque anni) con uno scarto di errore possibile intorno all'8-11% (cfr. *Alberici* op. cit. pag. 123 e pag. 131/134).

- 1) utilità del bilancio di esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- 2) comprensibilità (chiarezza);
- 3) neutralità (o imparzialità);
- 4) prudenza;
- 5) periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- 6) comparabilità;
- 7) omogeneità;
- 8) costanza di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione;
- 9) competenza;
- 10) significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
- 11) il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio delle imprese in funzionamento;
- 12) conformità del procedimento di formazione del bilancio a corretti principi contabili;
- 13) adeguata informativa supplementare e funzione informativa delle note esplicative di bilancio;
- 14) verificabilità delle informazioni.

I postulati in questione connessi ai principi di ragioneria e ai criteri di valutazione costituiscono la parte degli adempimenti richiesti sia all'estensore delle rilevazioni, sia a colui che produrrà le sintesi di bilancio.

Una conoscenza che quindi troverà applicazione sia giorno per giorno sia all'atto della predisposizione del bilancio.

3 - La revisione di bilancio

Non possiamo tuttavia ritenere che, in presenza di numerosità di operazioni e di numerosità di addetti alla funzione e di una impossibilità del controllo delle singole operazioni che contabilmente vengono rilevate per affluire alle sintesi di bilancio, in presenza spesso di carenze organizzative conseguenti all'evoluzione delle strutture aziendali non sempre seguite contemporaneamente da paritetiche evoluzioni dei sistemi di controllo interno, il bilancio possa essere oggetto di analisi economica e finanziaria, senza una preliminare analisi revisionale intesa come la somma di quegli accertamenti che hanno per oggetto la verifica dell'attendibilità dei dati e dei risultati di bilancio.

Le norme che abbiamo citato in premessa non sono quindi il capriccio di un legislatore nazionale o comunitario, ma traggono origine e supporto da un'effettiva necessità tecnica connessa alla funzione informativa del bilancio per tutti i possibili utenti dello stesso.

Non possiamo tuttavia parlare di analisi revisionale per un giudizio di attendibilità del bilancio di esercizio dell'impresa in funzionamento se non chiariamo (ancora riferendoci al documento n. 1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, inerente i principi contabili) le finalità del bilancio d'esercizio, finalità connesse al concetto della neutralità e pertanto della unicità del bilancio stesso.

Possiamo in sintesi così riassumere le finalità del bilancio di esercizio:

1) fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti principi contabili:

a) del risultato economico conseguito nell'esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi del reddito;

b) della connessa valutazione del patrimonio aziendale, cioè della situazione patrimoniale dell'impresa, nonché della sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, dalla separazione e dalla identificazione per gruppi omogenei delle attività e passività a seconda rispettivamente del loro grado di liquidità ed esigibilità, in conformità ai corretti principi contabili;

2) fornire elementi informativi supplementari, affinché il bilancio di esercizio possa assolvere alla sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in funzionamento in modo da renderlo leggibile e corretto.

Appare evidente dalle finalità sopra sintetizzate che quella fondamentale è quella dell'informazione. Il bilancio di esercizio deve cioè essere in grado di fornire un minimo comune di informazioni sulla gestione aziendale alle diverse classi di interessi convergenti dell'impresa (principio della neutralità): portatori del capitale proprio, portatori del capitale di terzi, portatori del lavoro, pubblica amministrazione ai fini impositivi, e terzi in generale (clienti, fornitori, creditori, debitori, ecc.) per un giudizio di rischio nei rapporti commerciali e finanziari da questi intrattenuti con l'impresa.

Tale minimo di informazioni è attinente la dimostrazione della capacità dell'impresa di svolgersi in condizioni di equilibrio economico e quindi anche patrimoniale e finanziario ⁽³⁾.

La finalità di informazione del bilancio di esercizio o di funzionamento si esplica pertanto sia verso l'esterno, cioè soggetti terzi rispetto all'impresa, sia verso l'interno per finalità come quelle della programmazione e del controllo (ma per tali scopi tuttavia il bilancio deve essere integrato da maggiori dettagli ed informazioni) ⁽⁴⁾.

Ancora a ribadire il concetto di unicità del bilancio di esercizio è necessario precisare che i cosiddetti « bilanci fiscali », « bilanci pubblici », « bilanci per gli istituti di credito », ecc. non sono « nuovi bilanci » o « altri bilanci » ma semplicemente bilanci differenziati in quanto desunti dal bilancio di esercizio e riclassificati o rettificati per finalità di tipo specifico.

Chiarite le finalità del bilancio, appare evidente che per poter garantire ai terzi e all'analista l'attendibilità delle singole poste e del complesso, è necessaria quella preliminare « analisi revisionale » che abbiamo al paragrafo precedente citato ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Cfr. in dettaglio « Il sistema informativo di bilancio - La relazione degli amministratori dopo la legge 7-6-1974 n. 216 », in « Rivista delle Società », n. 3/4, 1977 di *M. Cattaneo*.
Cfr. ancora dello stesso A. « Introduzione allo studio del bilancio d'esercizio », « Vita e Pensiero » 1973 e « Analisi finanziaria di bilancio », Etas Kompass 1976.

⁽⁴⁾ Cfr. *Maurizio Reine* in « Tempo Economico » 12/1978 in « La Dte (Diagnosi tecnico-economica): elemento chiave per migliorare la gestione », in cui si evidenziano alcune delle limitazioni dell'analisi finanziaria ai fini della diagnostica completa dell'impresa.

⁽⁵⁾ In dettaglio *Giovanni Ferrero* « Le analisi di bilancio » Giuffrè 1972 pagg. 69/76; *Ceccarelli Alberto* « Il linguaggio dei bilanci » pagg. 21/22 e *Amodeo* « Le gestioni industriali produttrici di beni » Utet 1956 pag. 361.

Abbiamo detto che l'analisi revisionale è volta all'accertamento dell'attendibilità del bilancio, e cioè alla verifica della sua formulazione in conformità ad un corretto sistema di principi e di tecniche contabili ed economiche orientati al fine conoscitivo di misurare la produzione economica di impresa, la sua consistenza patrimoniale e la sua realtà finanziaria, sia pure storica, una misurazione che non deve essere infirmata da preordinate politiche di bilancio.

Per revisione ancora intendiamo (traendo dai principi di revisione - Documento n. 1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) quella destinata alla certificazione del bilancio, una revisione, quindi, che consiste nell'espressione di un giudizio professionale che si intende raggiunto, in seguito ad una revisione contabile svolta secondo principi di revisione statuiti (e generalmente accettati) sulla attendibilità con cui il bilancio stesso presenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico secondo prestabiliti principi contabili.

Per meglio chiarire il concetto è opportuno precisare che attendibilità ai fini del bilancio significa due fatti:

- a) mancanza di errori o volute distorsioni;
- b) completezza delle informazioni.

Questo concetto di « attendibilità » si applica non solo agli importi e alle descrizioni ma anche alla correttezza delle classificazioni.

L'attributo di attendibilità si concreta quindi nella conformità del bilancio, nel suo complesso, ai principi contabili « generalmente accettati », e cioè a quelle regole generali di contabilità adottate e professate come base per la rappresentazione quantitativa dei dati aziendali, siano essi richiesti dalla legge o derivati dalla esperienza, la cui accettazione è generalmente estesa ⁽⁶⁾.

4 - L'analisi di bilancio

Se il bilancio, e il bilancio revisionato in particolare, svolge una funzione informativa, non possiamo negare che le informazioni desunte dal bilancio di esercizio non sono sempre semplici ed intuitive e quindi tali da poter fornire, a livello elementare, al destinatario del bilancio e senza elaborazione, tutti gli elementi di cui tale soggetto abbisogna, per esercitare le proprie facoltà di scelta sulla base di quel minimo di informazioni che il bilancio gli rende disponibili.

L'insieme delle informazioni deve essere interpretato e tale interpretazione abbisogna di comparazioni e in particolare di analisi.

Senza volerci dilungare in disquisizioni di tipo teorico (anche per le finalità che ci

(6) Cfr. *B. Meigs*, « Principles of auditing », Richard Irwing Inc., 1964, Aicpa, Committee on auditing procedures. « Statements on auditing procedures » n. 33, in dettaglio per i singoli principi di revisione Documenti n. 1/8 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed. Giuffrè, per i principi contabili Documenti n. 1/3 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed. Giuffrè; *Masciocchi* « Manuale di revisione delle aziende » Etas Libri; *G. Insalaco e F. Pontani* « Certificazione di bilancio », in « Il Dirigente Amministrativo » n. 5/1974 e bibliografia ivi citata; *F. Pontani* « La certificazione dei bilanci » numero monografico 1/2 - 1976 in « Il Dirigente Amministrativo »; *G. Insalaco e F. Pontani* « Revisione Contabile e certificazione di bilancio in « Problemi delle Società e tecnica professionale » ed. Consulente delle Aziende ott. 1972 ed ancora Rivista Dottori Commercialisti articoli vari.

siamo proposti in questo elaborato), non possiamo tuttavia affrontare il problema dell'analisi di bilancio senza darne una definizione. Traendo da un recente scritto del prof. Cattaneo (7), possiamo definire l'analisi di bilancio come « una tecnica di confronto di dati tratti da più bilanci di esercizio e comparati nel tempo (per la stessa impresa) o nello spazio (per imprese diverse) per cui, entro certi limiti risulti possibile studiare aspetti della gestione aziendale complementari a quelli espressi dalla misura del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento » (8).

La definizione sopra riportata evidenzia alcuni limiti attuali all'efficacia dell'analisi che trascendono le limitazioni tipiche del bilancio a fornire elementi di valutazione prospettica.

Tali limiti sono impliciti nei confronti interaziendali, almeno per il nostro Paese, in quanto attualmente non vengono comunemente applicati i principi contabili cui abbiamo fatto riferimento nei paragrafi che precedono e nei confronti aziendali, per la non omogeneità del modulo monetario conseguente all'esistenza di un continuo processo inflazionistico tale da rendere problematico il confronto di dati di bilancio di anni diversi senza preventivi aggiustamenti che consentano, almeno per alcune voci, il confronto su dati omogenei.

Per confrontare i bilanci, è tuttavia indispensabile pervenire a classificazioni di dati che rendano i confronti significativi ed immediatamente intuitivi. Ciò significa che le esposizioni di bilancio, nel mero rispetto delle norme civili che hanno stabilito dei contenuti minimi obbligatori, non consentono di trarre utili conclusioni se non, al limite, per singoli sporadici valori in termini assoluti.

Se ci rivolgiamo alle finalità da noi citate nel bilancio di esercizio ci rendiamo conto di questa necessità di riclassificazione o comunque di classificazione secondo schemi preordinati dei dati di bilancio.

Tale classificazione deve essere fissa per anni diversi o per aziende diverse per favorire la comparabilità. Ed in tal senso si è espressa la IV Direttiva della Cee che pur proponendo schemi alternativi, li ha proposti in forma obbligata, e in tal senso anche si è espresso il Documento n. 2 dei Principi contabili dei Dottori Commercialisti suggerendo schemi di riclassificazione per le imprese mercantili e industriali già predisposti nell'ottica della previsione dell'avvento della IV Direttiva.

Franco Pontani

(7) M. Cattaneo, « Analisi finanziaria di bilancio », 1976 Etas Kompass.

(8) Per capitale di funzionamento facciamo riferimento alla definizione proposta dall'Amaduzzi e ripresa da Ferrero (cfr. pag. 123 in op. cit.) in cui il capitale di funzionamento viene definito anche come capitale lordo o come insieme delle attività che quantitativamente esprimono la totalità degli investimenti e perciò la potenzialità complessiva dell'impresa, mentre qualitativamente è l'espressione dei caratteri strutturali del capitale e quindi del presunto grado di funzionalità dell'impresa stessa.